

Direzione: AMBIENTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G16500 del 07/12/2023

Proposta n. 49037 del 07/12/2023

Oggetto:

Proroga della Determinazione n. G00527 del 22/01/2020 di pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "CAMPAGNA MOBILE PER IL RECUPERO DELLE MACERIE RELATIVE AGLI EVENTI DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016", Comune di Accumoli, Provincia Rieti, località Casa Moretti. Proponente: GARC SpA

Oggetto: Proroga della Determinazione n. G00527 del 22/01/2020 di pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "CAMPAGNA MOBILE PER IL RECUPERO DELLE MACERIE RELATIVE AGLI EVENTI DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016", Comune di Accumoli, Provincia Rieti, località Casa Moretti. Proponente: GARC SpA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie";

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi";

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente";

Vista la Determinazione dirigenziale n. G12430 del 20 settembre 2022, che modifica e organizza le strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 con la quale sono state approvate le “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;

Vista la nota prot. reg. n. 715724 del 30/06/2023 con cui l’Area A.I.A. regionale ha riscontrato l’istanza della GARC SpA acquisita al prot. reg. n. 598544 del 01/06/2023 relativa alla proroga della durata della campagna mobile autorizzata con *Determinazione Regionale n. G09131 del 30 luglio 2020*,

Considerato che nella suddetta nota prot. reg. n. 715724 del 30/06/2023, trasmessa anche all’Area V.I.A., è indicato che:

[...]

La campagna autorizzata con la Determinazione Regionale n. G09131 del 30 luglio 2020 è stata effettivamente avviata con la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 770714 del 09/09/2020 con cui si comunicava l’inizio dell’attività il 15/09/2020.

Al riguardo si rappresenta che nella Determinazione di Verifica di Assoggettabilità a VIA propedeutica al rilascio della campagna di attività era prescritto al punto 16. che [...] il presente provvedimento è riferito alla durata di 3 anni della campagna di recupero, qualsiasi superamento di tale periodo comporta la nuova sottoposizione a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Tale indicazione è riportata anche nelle premesse della successiva Determinazione Regionale n. G09131 del 30 luglio 2020 in oggetto, in cui è indicato che [...] la durata di 3 anni della campagna di recupero è inderogabile, così come stabilito nella Determinazione n. G00527 del 22/01/2020, di Pronuncia di esclusione di Verifica di assoggettabilità sul progetto relativo alla campagna di cui trattasi, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella quale, fra l’altro, è stato stabilito che qualsiasi superamento del “periodo di 3 anni comporta la nuova sottoposizione a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.”

Si invita pertanto Codesta Società a prendere contatti con l’Area VIA regionale che legge la presente per conoscenza al fine di sottoporre alla stessa la necessaria procedura al fine di poter prorogare la suddetta attività;

Preso atto che nella richiesta della GARC SpA acquisita al prot. reg. n. 598544 del 01/06/2023, allegata alla nota dell’Area A.I.A. prot. n. 715724 del 30/06/2023, è richiesto [...] *di prorogare la durata della campagna di recupero di almeno anni uno, con decorrenza dalla data del 15/09/2023*,

Vista la successiva richiesta della Società GARC SpA presentata all’Area V.I.A. di concessione di proroga della durata della campagna di recupero pervenuta con nota datata 14/09/2023, acquisita con prot.n. 1009224 del 15/09/2023;

Considerato che con Determinazione n. G00527 del 22/01/2020 è stata espressa la Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto "Campagna mobile per il recupero delle macerie relative agli eventi del sisma del 24 agosto 2016", nel Comune di Accumoli, Provincia Rieti, località Casa Moretti nell’ambito della quale veniva prescritto che il provvedimento è riferito alla durata di 3 anni della campagna di recupero e qualsiasi superamento di tale periodo avrebbe comportato la nuova sottoposizione a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

Preso atto che nell'istanza prevenuta si dichiara quanto segue:

- *[...] la società scrivente è stata autorizzata da codesto spettabile Ente, ad effettuare una campagna di recupero di macerie derivate dal crollo di edifici per effetto del sisma 2016/2017, da effettuarsi nel Comune di Accumoli, località Casa Moretti, per il completamento della quale è stata stimata e programmata una durata complessiva pari a tre anni a far data dall'avvio delle lavorazioni, dividendo la stessa in sei distinti lotti, ciascuno di durata massima di sei mesi, di potenzialità mediamente pari a t. 150.000;*
- *a decorrere dalla data del 14/09/2020 e successive istanze del 15/03/2021, del 15/09/2021, del 15/03/2022, del 15/09/2022 e del 16/03/2023, la società ha provveduto a comunicare alla Regione Lazio, l'avvio della campagna di recupero, per singolo lotto di operazioni;*
- *a differenza di quanto inizialmente preventivato, alla data ultima individuata per il completamento della campagna di recupero coincidente con il 15/09/2023, difficilmente risulterà possibile terminare le operazioni di recupero delle macerie ancora presenti nelle aree di intervento, essendo la quantità complessiva di rifiuti lavorati fino al 15/03/2023, pari a circa t.150.000, quantità ben inferiore al quantitativo totale inizialmente stimato, seppur in mancanza del dato dell'ultimo semestre;*
- *tale situazione è riconducibile ai notevoli ritardi accumulatisi durante le lavorazioni, inserite purtroppo in un triennio funestato da eventi straordinari ed imprevedibili quali l'emergenza Covid 21 e del conflitto russo-ucraino, nonché da guasti meccanici all'impianto di trattamento;*
- *l'intervento sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA cui la Determina in oggetto è stata subordinata, era relativo al recupero di circa 900.000 ton complessive di macerie e che gli impatti ambientali dello stesso sono stati valutati dagli uffici competenti come non da assoggettarsi al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale con DD G00527 del 22.01.2020;*
- *è intenzione della scrivente procedere celermente con una nuova istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per estendere la durata della campagna fino al termine del fabbisogno di macerie da recuperare;*
- *nelle more del rilascio del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità si andrebbe incontro a mesi di fermo impianto con necessità di smantellamento dello stesso e ripristino dello stato dei luoghi che comporterebbe inutili costi in virtù dell'eventuale futura estensione della durata autorizzativa, comportando anche un conseguente disagio per le maestranze assunte sul territorio già gravate dalle conseguenze degli eventi sismici";*
- *il periodo di fermo comprometterebbe la possibilità di procedere celermente al recupero delle macerie allungando notevolmente la durata degli interventi, già gravati pesantemente dai ritardi dovuti agli eventi straordinari sopra esposti;*

Considerato che come dichiarato nell'istanza [...] sono tutt'ora in corso presso il centro storico di Accumoli, nelle immediate vicinanze dell'impianto in argomento, attività di rimozione delle macerie e demolizioni di edifici pericolanti nell'ambito degli interventi di salvaguardia della pubblica incolumità coordinati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione e dal MIC;

Considerato che nella Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla Determinazione n. G00527 del 22/01/2020 viene prescritto che il provvedimento è riferito alla durata di 3 anni della campagna di recupero e qualsiasi superamento di tale periodo comporta la nuova sottoposizione a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

Considerato che la campagna è stata programmata per una durata pari a tre anni, a far data dall'avvio delle lavorazioni, e che la Società GARC SpA ne ha comunicato l'inizio per il giorno 15/09/2020;

Dato atto che la richiesta risulta pertanto pervenuta entro il termine previsto di 3 anni e che nell'ambito di questi 3 anni risultano effettivamente più volte interrotti i lavori autorizzati, per cause non dipendenti dalla Società;

Tenuto conto che la Società ha richiesto di prorogare la durata della campagna di recupero di almeno anni uno;

Preso atto che la Società dichiara che *[...] ad oggi permangono tutte le condizioni di difesa dei Presidi Ambientali e di rispetto delle prescrizioni riportati nella relazione tecnica esaminata in sede d'istruttoria di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ed in sede di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della campagna di recupero di macerie, di cui alla Determinazione Regionale n. G09131 del 30 luglio 2020;*

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di proroga della durata campagna di recupero e, per quanto di competenza, della Determinazione n. G00527 del 22/01/2020 sulla base delle motivazioni e argomentazioni rappresentate dalla richiedente GARC SpA;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di prorogare di anni uno dalla successiva autorizzazione di rinnovo della campagna mobile di competenza dell'Area A.I.A. Regionale la Determinazione n. G00527 del 22/01/2020 di pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "CAMPAGNA MOBILE PER IL RECUPERO DELLE MACERIE RELATIVE AGLI EVENTI DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016";
2. ai fini di eventuali ulteriori proroghe oltre la scadenza di cui al punto 1. e della necessaria nuova sottoposizione a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. prescritta nell'ambito della Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla Determinazione n. G00527 del 22/01/2020, la Società dovrà presentare entro 60 giorni dalla presente determinazione apposita nuova istanza aggiornata di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. da sottoporre a valutazione da emettere prima della scadenza indicata al precedente punto;
3. di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Accumoli, alla Provincia di Rieti e all'Area A.I.A.;
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;
5. di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60

giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n. 82/2005)